



STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Sogit Ambulanze OdV

(Servizi Ospedalieri garantiti in Italia)

Siglabile in Sogit Ambulanze OdV

Art. 1

Nome, Sigla, Sede, Emblema e durata

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo n°117 del 03 luglio 2017, e ss.mm.ii., in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" o "CTS", l'Organizzazione di Volontariato denominata "Sogit Ambulanze - ODV" in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

La sua sigla è: Sogit Ambulanze - ODV.

La denominazione dell'Associazione potrà essere integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.

L'associazione Sogit Ambulanze OdV ha la sua sede legale in Borgo Ticino (No) Via San Giuseppe 9/11. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

L'emblema e anche il sigillo dell'Associazione consiste tondo blu, con bandiera italiana, ambulanza e battito, scritta all'interno gialla, Sogit Ambulanze. Questo emblema deve figurare sul frontespizio dello statuto nonché su tutti i mezzi operativi e su tutti i documenti e strumenti di comunicazione dell'Associazione. Questo emblema è stato registrato all'ufficio marchi e brevetti.

La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 26.

Art. 2

Scopo, finalità e attività

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, tra quelle previste nel presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari.

L'Associazione è laica ed apartitica; fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione si ispira ai valori umani di soccorso e aiuto del prossimo, operando senza fini di lucro nel campo della solidarietà sociale e specificamente in quelli sanitari, assistenziali ed educativi, ponendosi così al servizio dei bisognosi, in conformità alla disciplina del terzo settore. L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione. L'Associazione presta altresì soccorso ai colpiti da gravi calamità naturali in Italia e all'estero. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali per tutta la durata dell'Associazione dovendo impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione esclusivamente per fini istituzionali e per gli scopi elencati nel presente Statuto.

L'associazione altresì svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale:

- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- salvaguardia della vita e soccorso delle persone nell'ambito delle attività di protezione civile;
- interventi sulla base dei piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile in caso di emergenze, maxi emergenze, emergenze non convenzionali e calamità, soccorso tecnico (secondo le proprie competenze), assistenza umanitaria, interventi in collaborazione con la Colonna Mobile della Regione Emilia Romagna e/o altre strutture del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, supporto logistico nelle operazioni di soccorso sanitario e/o ricerca dispersi anche con la stipula di convenzioni e/o collaborazioni ad hoc con Enti o Strutture pubbliche o private;
- attività di promozione della cultura di protezione civile;
- attività di assistenza organizzativa e operativa a manifestazioni di massa, sportive e culturali, religiose, e simili;
- promozione ed organizzazione di seminari, convegni e corsi di formazione in tema di Volontariato, Protezione Civile, Soccorso Sanitario, Rischio Idro-geologico, tutela dell'ambiente; tutela del patrimonio e del paesaggio;

- condivisione di materiali, mezzi ed attrezzature (acquisite tramite acquisto o donazione) con altri Enti, Strutture o Associazioni che interagiscono e collaborano per le finalità del presente statuto;
- collaborazione con Enti e Aziende pubbliche o private per la progettazione, sperimentazione e miglioramento di attrezzature per il soccorso e il salvataggio;
- promozione dello sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, istituendo anche proprie sezioni, nonché collaborando con le altre Associazioni di Volontariato esistenti;
- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali ed idonea a perseguirne il raggiungimento.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

L'Associazione si prefigge lo scopo di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi e individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e) contribuire alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre organizzazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

L'Associazione con la propria organizzazione, ai fini del perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del D.Lvo 117/2017 e ss.ms.ii. quali:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;



- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

In particolare, l'attività dell'Associazione si concretizza nelle seguenti opere:

- 1) interventi e prestazioni sanitarie;
- 2) servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- 3) servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza, autovettura o veicolo attrezzato;
- 4) servizi di trasporto disabili;
- 5) gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
- 6) servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- 7) attività di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 8) iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- 9) attività di protezione civile (ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni);
- 10) trasporto in ambulanza ed interventi sanitari a favore degli animali anche con l'utilizzo di ambulanza veterinaria;
- 11) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;
- 12) organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- 13) organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;
- 14) organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- 15) promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza
- 16) assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia.
- 17) ricerca e soccorso a terra/maceria con cane.



Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3

Ammissione, numero degli associati e requisiti

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche senza distinzione di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, altre organizzazioni di volontariato e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, in numero non superiore al 50% delle O.D.V. associate, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto, i regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo di Amministrazione deve entro 60 (sessanta) giorni, motivarlo e comunicarlo agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi ha proposto la domanda può, entro 60 (sessanta) giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, se istituito, nel caso contrario l'Assemblea dei Soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette Soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra Sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e sottoscrivono la quota associativa. Sono volontari coloro che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione.



I minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi come volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale, non possono assolvere cariche direttive fino al raggiungimento della maggiore età

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

Art. 4

Diritti e obblighi degli associati

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

I soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy.

I soci sono obbligati a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 5

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

- morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi dieci giorni dall'eventuale sollecito scritto
- esclusione
- recesso che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione
- decesso

Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa (qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci) o non l'ha versata. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Direzione Provinciale
di Borgogna



L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli Organi associativi, arreca danni materiali o morali all'Associazione oppure non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata entro il termine fissato dall'Organo d'Amministrazione, può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

Fino all'approvazione dell'Assemblea il socio sottoposto a provvedimento di esclusione risulta sospeso con divieto di frequentare l'Associazione.

L'esclusione avviene mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'interessato che può ricorrere al Collegio dei Probiviri contro il provvedimento entro 1 (uno) mese dalla comunicazione ricevuta a mezzo raccomandata o P.E.C.

Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il recesso è efficace dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 6

Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Rimborso chilometrico, rimborso pasto.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.



Ai fini del CTS, art. 17 comma 6, non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Art. 7

Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea Generale;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Organo di Controllo, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
- e) Il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite all'Organo di controllo (in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'appositi registro);
- f) Il Collegio dei Probiviri "qualora si reputi necessario".

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 8

L'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea Generale è ordinaria o straordinaria.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

L'Assemblea Generale sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente mediante avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'assemblea generale deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.



L'Assemblea Generale Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio o rendiconto e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

Ciascun associato iscritto da minimo 3 mesi, in regola con la quota associativa annuale e che non abbia avuto o non abbia in corso provvedimenti disciplinari ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di 1 (uno) associato.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese.

Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

L'Assemblea Straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea Straordinaria quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di 2/3 dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto.

L'assemblea ordinaria e straordinaria in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in assenza, dal Vice Presidente.

L'Assemblea elegge inoltre un Segretario e, qualora si ritenga necessario, due o più scrutatori.

Delle riunioni dell'assemblea il Segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto sociale, fusione, scissione, trasformazione dell'Associazione ed a variazione della sede legale sono approvate con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in proprio o per delega con diritto di voto.



L'Assemblea Generale Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio o rendiconto e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere convocata anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo produttivo e del volontariato.

Il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o se sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Il diritto di voto è riservato all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di voto in assemblea, di cui almeno la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

Un associato iscritto da almeno 3 mesi, in regola con la quota associativa annuale e che non abbia avuto o non abbia in corso provvedimenti disciplinari ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in caso all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di 1 (uno) associato.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese.

Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

L'Assemblea Straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea Straordinaria quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di 2/3 dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto.

L'assemblea ordinaria e straordinaria in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in assenza, dal Vice Presidente. L'Assemblea elegge inoltre un segretario e, qualora si ritenga necessario, due o più scrutatori. Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto sociale, fusione, scissione, trasformazione ed a variazione della sede legale sono approvate con la presenza di almeno 2/3 dei soci aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in proprio o per delega con diritto di voto.

L'Assemblea Generale straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sulla variazione della sede legale;
- sullo scioglimento, il cambio nome, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio.

Art. 10 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da almeno tre soci, di cui almeno uno di diritto, eletti dall'Assemblea Generale ordinaria per un periodo di carica di tre anni, rinnovabile. Il Consiglio Direttivo ha sede legale presso la sede dell'Associazione e può deliberare in qualsiasi luogo. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo, che è eletto dall'Assemblea Generale ordinaria per un periodo di carica di tre anni, rinnovabile. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha poteri di rappresentanza dell'Associazione e può rappresentare l'Associazione in giudizio. Il Consiglio Direttivo ha poteri di amministrazione e di gestione dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è responsabile nei confronti dell'Assemblea Generale ordinaria per l'attuazione delle deliberazioni della stessa. Il Consiglio Direttivo può delegare a uno o più soci, per un periodo di carica di tre anni, rinnovabile, i poteri di amministrazione e di gestione dell'Associazione, con l'esclusione di quelli di rappresentanza e di gestione del patrimonio. Il Consiglio Direttivo può anche delegare a uno o più soci, per un periodo di carica di tre anni, rinnovabile, i poteri di amministrazione e di gestione dell'Associazione, con l'esclusione di quelli di rappresentanza e di gestione del patrimonio.

Il Consiglio Direttivo ha poteri di amministrazione e di gestione dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è responsabile nei confronti dell'Assemblea Generale ordinaria per l'attuazione delle deliberazioni della stessa. Il Consiglio Direttivo può delegare a uno o più soci, per un periodo di carica di tre anni, rinnovabile, i poteri di amministrazione e di gestione dell'Associazione, con l'esclusione di quelli di rappresentanza e di gestione del patrimonio. Il Consiglio Direttivo può anche delegare a uno o più soci, per un periodo di carica di tre anni, rinnovabile, i poteri di amministrazione e di gestione dell'Associazione, con l'esclusione di quelli di rappresentanza e di gestione del patrimonio.

Art. 9 Compiti dell'Assemblea Generale

All'Assemblea Generale Ordinaria sono riservati i seguenti compiti:

- approva il bilancio annuale dell'art. 13 del D. Lgs. 11/2017 e la relazione di attività;
- delibera l'importo annuale delle quote associative e gli eventuali contributi straordinari;
- delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- definisce le linee programmatiche della Associazione;
- approva il Regolamento Generale della Associazione e le sue modifiche;
- approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e il revoca;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti;
- delibera dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- elegge e revoca i membri del Collegio dei Provisori (qualora se ne ravvisi la necessità);
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio Direttivo;
- delibera sull'istituzione di sedi secondarie (c.d. Delegazione) della Associazione;
- delibera sull'esclusione dei soci nel caso non sia istituito il Collegio dei Provisori;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 2 dello Statuto;
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2 del presente Statuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci con diritto di voto in proprio e per delega sia in prima che in seconda convocazione (Art. 21 c.c.).

Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci con diritto di voto in proprio e per delega sia in prima che in seconda convocazione (Art. 21 c.c.).



Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci con diritto di voto in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione (Art. 21 c.c.).

Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 9

Compiti dell'Assemblea Generale

All'Assemblea Generale Ordinaria sono riservati i seguenti compiti:

- a) approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e la relazione di attività;
- b) delibera l'importo annuale delle quote associative e gli eventuali contributi straordinari;
- c) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- d) definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e) approva il Regolamento Generale della Associazione e le sue modifiche;
- f) approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- g) elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- h) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- i) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- j) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- k) elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri; (qualora se ne ravvisi la necessità)
- l) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- m) delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio Direttivo;
- n) delibera sull'istituzione di sedi secondarie (csd. Delegazione) della Associazione;
- o) delibera sull'esclusione dei soci nel caso non sia istituito il Collegio dei Probiviri;
- p) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- q) determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 5 dello Statuto;
- r) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2 del presente Statuto.

L'Assemblea Generale Straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello statuto sociale;
- b) sulla variazione della sede legale;
- c) sullo scioglimento, il cambio nome, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio.

Art. 10

Consiglio Direttivo



L'Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo si compone di un numero dispari di consiglieri scelti fra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli Enti associati, da un minimo di 3 a un massimo di 7, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il Presidente. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea Generale Ordinaria, dura in carica cinque anni, salvo diverse decisioni prese in primo CD e redatte da Verbale, ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico dell'Associazione e dall'art. 2382 del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge a maggioranza assoluta tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario ed il Tesoriere; può nominare altri Direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può nominare inoltre un Direttore Sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci.

Il Consiglio Direttivo, decide eventuali cambi di nomina e carica all'interno del CD.

Le funzioni del Segretario, del Tesoriere e del Direttore Sanitario sono determinate nel regolamento generale dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Sono comunque considerate valide le riunioni del Consiglio Direttivo avvenute in difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, nelle quali siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo stesso.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario, da trascrivere in apposito libro, sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti con voto palese.

Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

In caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il Direttore Sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola. Nelle materie di competenza del Direttore Sanitario per disposizioni di legge o attuative, il consiglio direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

